

Proposta di legge**"Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali, annualità 2020-2022"***RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

La presente proposta di legge intende sostenere interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali per il triennio 2020-2022 con l'obiettivo di dare continuità alle strategie già avviate nel perseguimento delle finalità istituzionali in materia di sviluppo della cultura e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Descrizione dell'articolato.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli:

Art. 1 Contributi per la gestione del patrimonio Alinari

La Regione ha riconosciuto l'eccezionale valore culturale del patrimonio Alinari, che rappresenta uno dei più grandi archivi fotografici del mondo, testimonianza unica della cultura, del paesaggio, dell'arte, della moda italiana tra la seconda metà dell'800 e la prima metà del '900 ed ha approvato, con legge regionale 65/2019, le disposizioni per acquisirlo e garantire così la sua conservazione e valorizzazione, ma soprattutto la fruibilità per il pubblico.

L'avvenuta acquisizione al patrimonio regionale toscano dell'archivio documentario cartaceo verrà completata con l'acquisizione del patrimonio digitale (archivio e copie digitali con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio, i marchi e i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte), a seguito dell'apposita valutazione di congruità economica, come disposto dalla medesima legge regionale.

Al fine di garantirne in modo unitario la custodia e la corretta conservazione di tale patrimonio, assicurarne il mantenimento e l'integrità, nonché realizzare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, la Giunta regionale ha costituito un apposito Comitato tecnico scientifico (DGR n. 103/2020) con il compito di predisporre le linee guida sulla conservazione e gestione del "patrimonio Alinari" e di supportare la predisposizione ed il monitoraggio del relativo Piano strategico di sviluppo culturale (art. 58 della L.R. 65/2019).

La stessa Giunta regionale, inoltre, ha approvato lo stesso Piano strategico di sviluppo culturale (DGR181/2020) in attuazione del quale, ai sensi dell'art. 59, comma 2, della stessa L.R. 65/2019, è autorizzata ad istituire un soggetto giuridico per la gestione del patrimonio medesimo.

Il Piano strategico di sviluppo culturale ha individuato quale modello di gestione più idoneo a tale fine quello della fondazione di partecipazione, da costituirsi ai sensi del D.lgs. 42/2004 (artt. 112-115). In coerenza con il medesimo articolo della l.r. 65/2019, pertanto, la costituzione di tale fondazione dovrà avere il suo avvio mediante un'integrazione alla "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2020" (DCR 81/2019)- in particolare al Progetto regionale 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali", nel rispetto dell'iter previsto dalla l.r. 20/2008.

L'art. 1 della presente legge assicura la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione di tale Fondazione stimandoli in euro 600.000,00 a valere le annualità 2021 e 2022 da destinare a fondo di gestione a fronte di euro 50.000,00 per il fondo di dotazione della medesima costituenda Fondazione, già stanziati nel bilancio di previsione, a valere l'annualità 2020.

Art. 2 Completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari

La presente norma, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto con L.R. 65/2019 agli articoli 56 comma 2 e 60 comma 1, in particolare per le verifiche dell'integrità materiale del patrimonio acquisito, per l'utilizzazione degli spazi di collocazione e per la custodia del patrimonio medesimo durante il regime transitorio, considerato che l'approntamento delle future sedi di conservazione ed esposizione ed i conseguenti trasferimenti impegneranno, prevedibilmente, gli anni 2020 e 2021, intende assicurare un ulteriore finanziamento di euro 50.000 per l'annualità 2020 e di euro 180.000 per l'annualità 2021.

Art. 3 Contributo alla Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della Collezione "Oro d'autore"

Con l'acquisizione della Collezione "Oro d'autore" perfezionata pochi mesi fa e disposta dalla L.R. 65/2019 la Regione Toscana è chiamata a sviluppare, di concerto con gli altri enti coinvolti nella promozione della tradizione e della creatività orafa aretina, un adeguato progetto espositivo e più in generale di valorizzazione della collezione.

Il Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Comune di Arezzo, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena e Arezzo Fiere e Congressi Srl, approvato con DGR n. 709 del 27 maggio 2019 e siglato il 22 luglio 2019 aveva previsto, infatti, la valorizzazione piena e strutturata delle potenzialità culturali e turistiche già riconosciute alla stessa Collezione, attraverso la costituzione di un "Museo dell'Oro", secondo uno specifico progetto museografico.

La presente norma ai fini di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 43 "Acquisizione al patrimonio regionale della collezione "Oro d'autore" della L.R. 65/2019 intende assicurare un contributo pari ad euro 200.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 a favore della Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della collezione "Oro d'autore", di proprietà regionale, nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale della stessa collezione di cui al comma 1 del medesimo articolo della L.R. 65/2019. Tale contributo viene concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d'Arezzo e la Regione, subentrata nella proprietà della collezione e previa stipula di uno specifico accordo che disciplini il percorso di accreditamento del Museo dell'Oro nel rispetto dei requisiti e degli standard previsti dalla normativa regionale (art. 21 della LR 21/2010), nel quadro del Sistema Museale Nazionale (DM 113/2018), nonché le modalità di erogazione nonché quelle di realizzazione degli interventi. In tal senso, gli interventi che la Fondazione dovrà elaborare ed attuare si riferiscono a ciascuno degli ambiti oggetto di disciplina, con riferimento ai musei di rilevanza regionale.

Art. 4 Contributo straordinario all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze

La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico intende sostenere un progetto finalizzato a promuovere in Europa e nel mondo l'immagine della Firenze e della Toscana assumendo come riferimento il punto senza dubbio più alto della sua storia: l'Umanesimo e il Rinascimento.

L'obiettivo è quello di preparare un'opera d'insieme che metta a fuoco tutti gli aspetti di questa grande cultura svincolata dalla dimensione delle analisi di carattere strettamente specialistico, che consenta di riconsiderare questa grande esperienza culturale e umana in tutta la sua complessità, servendosi a questo fine anche di strumenti di carattere tecnologico capaci di penetrare in modi nuovi ed assai originali nel passato e di favorirne l'accesso più ampio.

L'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento si è proposto di avviare una ricerca di ampie dimensioni, che intrecci il piano geografico e il piano storico, da sviluppare sia sul piano cartaceo

che su quello digitale: un progetto ampio e articolato che comprende un'enciclopedia di tutte le grandi opere del Rinascimento letterarie, filosofiche, artistiche, con particolare riferimento alla Toscana; un *onomasticon* dei principali autori dell'Umanesimo e del Rinascimento, in primo luogo toscani; un lessico della cultura rinascimentale, sia di quello volgare che di quello latino, che ha avuto in Toscana uno dei suoi massimi punti di sviluppo.

Il materiale acquisito con queste ricerche genererà quattro volumi, ma consentirà anche la costruzione di un sito che permetta sia di utilizzare con adeguate chiavi di accesso tutto il materiale disponibile, sia di svilupparlo in forma ulteriore con l'obiettivo di creare degli itinerari geografici e culturali che consentano agli eventuali utenti di "entrare" nella vita quotidiana della Toscana Quattro-Cinquecentesca.

Un'opera di questo tipo richiede la collaborazione di un vasto personale di specialisti, anche di carattere informatico e di un tempo non inferiore a un triennio. Dato l'obiettivo, si prevede una traduzione di lavoro almeno in inglese per potersi imporre come opera standard a livello internazionale.

Art. 5 . L'attuazione della presente proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale per complessivi euro 2.460.000,00, nelle annualità 2020- 2022. L'articolo dispone le movimentazioni finanziarie necessarie per dare copertura a tali oneri.